



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"

VIA R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 VICENZA



Vicenza, 26.08.2021

Al DSGA
A tutto il personale dell'Istituto
Agli Atti della Scuola
Al sito WEB

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale. RISCHIO DI FRAGILITÀ. INQUADRAMENTO NORMATIVO, INDICAZIONI OPERATIVE ED INFORMATIVA.

Si informa tutto il personale, che nel Nostro Istituto è operante, come per l'a.s. 2020/2021, il Medico Competente anche per l'a.s. 2021/2022.

Tale figura effettuerà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne faranno richiesta.

I termini di durata della sorveglianza sanitaria sono stati prorogati al 31.12.2021 come disposto dall'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

Il Medico Competente verrà coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, considerate anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività e gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" di cui alla Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 Settembre 2020.

Il concetto di fragilità

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. L'età non costituisce da sola elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Indicazioni operative

Pertanto, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità può sottoporsi volontariamente a visita presso il Medico Competente, presentando al Dirigente scolastico richiesta, secondo il modulo allegato, presso l'Ufficio di Dirigenza entro il 6 settembre 2021.

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente, documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Le visite saranno prenotate ed effettuate nel giorno ed ora stabiliti con il medico competente.

La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non si presenterà alla visita in presenza di febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Necessità di segnalazione

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel seguente modo:

- segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia;
- richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL.

Contenuti del giudizio medico-legale

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l'ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR e nel Protocollo sicurezza adottato. Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. È necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura nonché di disposizioni normative.

Nell'invitare ad una lettura della normativa attinente all'oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020):

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ed abbia determinato "ricovero ospedaliero", previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08;
- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS-CoV-2 ma non abbia determinato "ricovero ospedaliero", esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del

Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (in questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, entro il 6 settembre 2021, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL.

La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (caselle PEO oppure PEC), secondo il modello allegato.

La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Cordialmente

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Incoronata D'Ambrosio

Allegato: modello richiesta di visita medico competente- INAIL

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Vicenza 4 "BAROLINI"

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
_____ il _____, in servizio presso questo Istituto in
qualità di _____ ritenendo di essere in condizioni di
fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARSCoV-2

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente Medico del Lavoro INAIL / ASL Il sottoscritto
si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico
Competente. Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede
